



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 18 del 19 Gennaio 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE 104/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la Stagione Sportiva 2022/2023;

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la Stagione Sportiva 2022/2023;

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva nella fase finale relativa alle gare spareggio-promozione tra le squadre 2^a classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza, per la Stagione Sportiva 2022/2023;

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2022/2023.

2. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KOMUNICANDO IKST	FALCHI ROSSI FALCONARA	A	21/01/2023 14:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
REAL COSENZA	CLETO	A	21/01/2023 14:30	416 C.S. REAL COSENZA	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
AUDACE DECOLLATURA	F.C. SAN MANGO	A	22/01/2023 14:30	217 COMUNALE DECOLLATURA	DECOLLATURA	VIA SORBELLO
PARENTI CALCIO 1978	CERISANO 96	A	22/01/2023 14:30	361 COMUNALE "ARIOSTO PONTERIO"	PARENTI	CONTRADA MARCILLERA
SAN MICHELE DONNICI	AGID DIPIGNANO	A	22/01/2023 14:30	218 COMUNALE COSENZA/DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
UNIONE SPORTIVA MARANO	CEEP VILLAGGIO EUROPA	A	22/01/2023 14:30	109 COMUNALE "V. TENUTA"	MARANO PRINCIPATO	CONTRADA PIANO DELLE FORCHE



CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMANTEA FUTSAL	NEW FUTSAL UMBRIATICO	A	21/01/2023 15:00	910 PALAZZETTO COMUNALE AMANTEA C5	AMANTEA	VIA MARESCIALLO ACHILLE MAZZA
ICIERRE LAMEZIA C5	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	A	21/01/2023 16:00	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIALE MARCONI
NUOVA CELICO	C5 SPORTING MONGRASSANO	A	21/01/2023 15:00	663 C.S. BELTRANO C/5	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA
INGCO CETRARO CALCIO A 5	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	A	22/01/2023 16:00	791 POLISPORTIVO "G. GROSSO" C5	CETRARO MARINA	VIA LIBERTA' - LUNGOMARE
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	FOLGORE CALCIO 1990	A	22/01/2023 15:00	906 FISOTONIK SPORT CENTER	SAN LUCIDO	C.DA DEUDA - LOC. SPARTIFOGLIE

3. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 10 Giornata - A			
(1) AGID DIPIGNANO	- UNIONE SPORTIVA MARANO	1 - 1	dgs
CEEP VILLAGGIO EUROPA	- AUDACE DECOLLATURA	2 - 1	
CERISANO 96	- KOMUNICANDO IKST	3 - 8	
CLETO	- SAN MICHELE DONNICI	0 - 3	
F.C. SAN MANGO	- PARENTI CALCIO 1978	2 - 1	
FALCHI ROSSI FALCONARA	- REAL COSENZA	0 - 1	

(1) - disputata il 14/01/2023

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	- AMANTEA FUTSAL	5 - 4	
(1) C5 SPORTING MONGRASSANO	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	2 - 3	
FOLGORE CALCIO 1990	- ICIERRE LAMEZIA C5	2 - 7	
(1) NEW FUTSAL UMBRIATICO	- INGCO CETRARO CALCIO A 5	3 - 8	
NUOVA CELICO	- SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	5 - 2	

(1) - disputata il 15/01/2023

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 18.01.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 10/ 1/2023

gara del 10/ 1/2023 SAN MICHELE DONNICI - REAL COSENZA

Con ricorso ritualmente depositato, la Pol. Real Cosenza impugnava l'esito della gara disputata in data 10.01.2023, contestando alla ASD Pol. San Michele Donnici di aver schierato in campo un calciatore (matricola 2614605), che non aveva ancora compiuto il 16° anno di età e, per tale ragione, a dire della ricorrente, non avrebbe potuto partecipare alla gara.

Questo G.S.T. fissava la data della decisione, ritualmente comunicata alle parti, le quali avrebbero potuto far pervenire delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 49 c. 5 del C.G.S.

Solo la ASD Pol. San Michele Donnici faceva pervenire proprie controdeduzioni, tuttavia in violazione dell'art. 49 c. 5 del C.G.S. ai sensi del quale *"La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53"*. Le controdeduzioni non sono state trasmesse in copia alla Pol. Real Cosenza.

Infatti, dalla pec ricevuta in data 16.01.2023 non si evince l'indirizzo pec della società ricorrente e tantomeno viene allegata copia delle ricevute di invio e ricezione eventualmente effettuate con separata pec. Pertanto, le controdeduzioni sono inammissibili.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il C.U. n. 1 della LND ha stabilito che *"Alle gare del Campionato di 2a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F."*

Quest'ultime prevedono che *"I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile"*.

Dalle norme sopra citate emerge che i calciatori che hanno compiuto il 15° anno di età possono partecipare alle competizioni organizzate dalla LND, solo previa autorizzazione del Comitato Regionale – LND di appartenenza.

Nel caso di specie, è stato richiesto, all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, se il calciatore indicato in ricorso fosse stato autorizzato a partecipare alle attività agonistiche ed il riscontro ha avuto esito negativo.

Il G.S.T.

PMQ

- 1) Accoglie il ricorso e dispone l'accredito del contributo versato della società ASD Pol. Real Cosenza;
- 2) Dispone la sanzione della perdita della a carico della Pol. San Michele Donnici con il risultato di 0-3.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 15/ 1/2023

gara del 15/ 1/2023 CLETO - SAN MICHELE DONNICI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta che:

- al minuto 20 del primo tempo, il calciatore SCANGA GIOSUE NICHOLAS veniva sanzionato dall'arbitro con il provvedimento dell'ammonizione;
- rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto SCANGA GIOSUE NICHOLAS, accertava che gli stessi non risultavano regolarmente tesserati per la società CLETO;
- effettuati ulteriori accertamenti presso l'ufficio Tesseramenti dai quali è emerso che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non poteva prendere parte alla gara;
- visti gli art. 10 c. 1 e 9, 11 del C.G.S.

delibera di

1. Infliggere alla società CLETO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
2. Comminare alla società CLETO l'ammenda di € 60,00;



3. Inibire il Dirigente accompagnatore MAZZUCA ALESSANDRO, fino al 19 Febbraio 2023 per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetti non avente titolo.
4. infliggere al calciatore SCANGA GIOSUE NICHOLAS la squalifica per una gara effettiva a far data dal suo tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/ 1/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRECO PIER SANTO (AGID DIPIGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LORE MATTIA (AGID DIPIGNANO) MANDARINO FRANCESCO (UNIONE SPORTIVA MARANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORDO GIANMARIA CARMÌ (AGID DIPIGNANO) VERTA GIANLUCA (UNIONE SPORTIVA MARANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CERVINO ELIO (AGID DIPIGNANO) FILICE GIUSEPPE (AGID DIPIGNANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 15/ 1/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZUCA ALESSANDRO (CLETO)

PER PROTESTE

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LEONE ALDO (CEEP VILLAGGIO EUROPA) OLEANDRO MATTEO (CLETO)
BRUZZESE GIORGIO (KOMUNICANDO IKST)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRANDINETTI GIOACCHINO (AUDACE DECOLLATURA) PERRI VINCENZO (PARENTI CALCIO 1978)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RUFFOLO DANILO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CITTADINO PIETRO (AUDACE DECOLLATURA) MANCUSO RUBEN (AUDACE DECOLLATURA)
FERLAINO GIACOMO (F.C. SAN MANGO) COSTABILE MANUEL (SAN MICHELE DONNICI)



AMMONIZIONE (II INFR)

BONACCI PAOLINO	(AUDACE DECOLLATURA)	CENNERAZZO SIMONE	(CEEP VILLAGGIO EUROPA)
MONTAGNESE FRANCESCO	(CEEP VILLAGGIO EUROPA)	FILICE ANTONIO DAMIANO	(F.C. SAN MANGO)
FUDA ANTONIOGIUSEPPE	(F.C. SAN MANGO)	BRUSCO DAVIDE	(FALCHI ROSSI FALCONARA)
CATALDI ANDREA DOMENICO	(FALCHI ROSSI FALCONARA)	PALERMO KEVIN	(FALCHI ROSSI FALCONARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIAPPETTA FAUSTO	(CEEP VILLAGGIO EUROPA)	AFRICANO MASSIMO	(CLETO)
MAROZZO ANGELO	(CLETO)	SCANGA GIOSUE	(CLETO)
TROTTA MATTEO	(CLETO)	VENTURA GIUSEPPE	(F.C. SAN MANGO)
DE LUCA GIUSEPPE	(FALCHI ROSSI FALCONARA)	KEBE FALLOU	(PARENTI CALCIO 1978)
LAMANNA SIMONE	(PARENTI CALCIO 1978)	GARRUBBA MATTEO	(SAN MICHELE DONNICI)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/ 1/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 1/2023

ARCIERI CARMELO (ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)

Per proteste

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MARINO RAFFAELE (FOLGORE CALCIO 1990)

AMMONIZIONE (I INFR)

GAGLIARDI MICHELE	(AMANTEA FUTSAL)	DE GORI GIULIANO	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)
RUSSO PALMERINO	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)	GENTILE PASQUALE	(FOLGORE CALCIO 1990)
GRECO AGOSTINO	(FOLGORE CALCIO 1990)	AMELIO GIORGIO	(NUOVA CELICO)
NESCI MATTIA	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 15/ 1/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LETA ALESSANDRO (INGCO CETRARO CALCIO A 5)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 03/02/2023.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2022/2023)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2022/2023);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI (stagione sportiva 2022/2023)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2022/2023);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2[^] CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Presidente Federale

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024;
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2022/2023)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti. (stagione sportiva 2022/2023);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina